



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

**Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)**

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7723 del 2010, proposto da:

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

Snals - Confsal (Sindacato Autonomo Lavoratori della Scuola), Silvestro Ilisco, Alberto Facchinetti, Francesco Bertussi, Dario Marchetti, Francesco Sagone, Angelo Ponzio, Rocco Potenza, Maria Gloria Pedruni, Norberto Morgano, Manuela Polini, Claudio Santi, Enrico Vicini, Alessandra Barbaglio, rappresentati e difesi dagli avv. Stefano Viti, Michele Mirengi, con domicilio eletto presso Stefano Viti in Roma, piazza della Libertà N.20; Gino Capoccitti;

per la riforma

dell'[ordinanza sospensiva del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III BIS n. 03363/2010](#), resa tra le parti, concernente della ordinanza sospensiva del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III BIS n. 03363/2010, resa tra le parti, concernente RIDEFINIZIONE ORARIO COMPLESSIVO ANNUALE DELLE SECONDE, TERZE E QUARTE CLASSI DEGLI ISTITUTI TECNICI PER A.S. 2010/2011 - MCP.

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Snals - Confsal (Sindacato Autonomo Lavoratori della Scuola) e di Silvestro Ilisco e di Alberto Facchinetti e di Francesco Bertussi e di Dario Marchetti e di Francesco Sagone e di Angelo Ponzio e di Rocco Potenza e di Maria Gloria Pedruni e di Norberto Morgano e di Manuela Polini e di Claudio Santi e di Enrico Vicini e di Alessandra Barbaglio;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza del Tribunale amministrativo regionale, presentata dalla parte ricorrente;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2010 il Cons. Giulio Castriota Scanderbeg e udito per le parti l'avv. Mirengi;

Considerato che l'appello cautelare non appare assistito da *fumus boni iuris*, tenuto conto anche del fatto che alla luce del sopravvenuto parere emesso dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione l'Amministrazione scolastica non potrebbe esimersi dal rideterminarsi sulla definizione dell'orario complessivo annuale delle lezioni delle seconde, terze e quarte classi degli istituti tecnici e delle seconde e terze classi degli istituti professionali;

considerato quanto alle spese della presente fase cautelare che le stesse possono essere compensate, ricorrendo giusti motivi;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

Respinge l'appello (Ricorso numero: 7723/2010).

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente
Domenico Cafini, Consigliere
Bruno Rosario Polito, Consigliere
Roberto Giovagnoli, Consigliere
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/09/2010

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

**N. 03363/2010 REG.ORD.SOSP.
N. 05836/2010 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 5836 del 2010, proposto da:

Snals - Confsal (Sindacato Autonomo Lavoratori della Scuola), Silvestro Ilisco, Alberto Facchinetti, Francesco Bertussi, Dario Marchetti, Francesco Sagone, Angelo Ponzio, Rocco Potenza, Maria Gloria Pedruni, Norberto Morgano, Manuela Polini, Claudio Santi, Enrico Vicini, Gino (Capoccitti Eros) Capoccitti, Alessandra (Sagone Giovanni) Barbaglio, rappresentati e difesi dagli avv. Michele Mirengi, Stefano Viti, con domicilio eletto presso Stefano Viti in Roma, piazza della Libertà, 20;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

DEI PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA RIDEFINIZIONE DELL'ORARIO COMPLESSIVO ANNUALE DELLE SECONDE, TERZE E QUARTE CLASSI DEGLI ISTITUTI TECNICI PER L'A.S. 2010/2011.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2010 il cons. Massimo L. Calveri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerata la sussistenza del prescritto *fumus boni juris* sotto il profilo della denunciata omessa acquisizione del parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione sui decreti di ridefinizione dell'orario delle classi degli istituti tecnici e professionali per cui è causa;

P.Q.M.

Accoglie la domanda cautelare nel limite della sospensione degli atti impugnati fino all'acquisizione e alla compiuta valutazione del parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Evasio Speranza, Presidente

Paolo Restaino, Consigliere

Massimo Luciano Calveri, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/07/2010

IL SEGRETARIO